

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.

Dott. Francesco Venier Giudice

Dott. Paolo Petoello Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento della società A srl, in liquidazione, promosso dalla società B spa, con ricorso depositato in data 1.04.2009 e notificato in data 17.04.2009, al n. 7794 cron.;

ha pronunciato il seguente www.unijuris.it

DECRETO

ex art. 98 l. fall.

Letti gli atti e le memorie delle parti;

sentito il relatore;

rilevato che la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per € 45.000,00, in via surrogatoria, essendo stata escussa dall’Agenzia delle Dogane di Udine la garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. X, prestata a favore della società fallita, per l’adempimento delle obbligazioni tributarie di importazione temporanea di merce, in via privilegiata ex artt. 2752, terzo comma, 2776, terzo comma c. c. e 38 del dpr. n. 43/73, oltre agli interessi fino alla data di dichiarazione di fallimento per € 630,84, ma il g. d. ha accolto la richiesta in chirografo, respingendo la richiesta di ammissione in privilegio trattandosi “...di diritti doganali di importazione, vale a dire di tributi indiretti, per il quali non era stata rinvenuta la merce, su cui il privilegio speciale si esercita, ex art. 2758, primo comma, cod. civ ;

www.unijuris.it

considerato che la ricorrente contesta il provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo del suo credito in via chirografaria e non privilegiata, atteso che la garanzia escussa dall'Agenzia delle Dogane di Udine e quindi le somme versate, riguardavano non già diritti doganali, ma Iva all'importazione e relativi interessi sulle bollette doganali garantite e quindi tributi godenti del privilegio di cui agli artt. 2752, terzo comma e in via sussidiaria di cui all'art. 2776, terzo comma, cod. civ. e 38 Dpr. n. 43/73; www.unijuris.it

rilevato che la curatela contesta in primo luogo l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto l'opponente non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, avendo prestato acquiescenza alle sue conclusioni di ammissione del credito in via chirografaria; www.unijuris.it

considerato che l'opposizione appare ammissibile, diversamente da quanto opinato dalla curatela, atteso che la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà (e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore – nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare un progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (cfr. in senso conforme Trib. Treviso, 4.02.2009, in Fall., 9, 693);

www.unijuris.it

rilevato che il silenzio del creditore, che mantiene ferma la sua domanda originaria, senza replicare alle conclusioni del curatore, non può neppure essere considerato una mancata contestazione delle eccezioni e conclusioni dello stesso, tenuto conto che il giudice è chiamato a decidere su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate dalle parti e quindi sull'istanza, come formulata dal creditore in sede di insinuazione (se non modificata successivamente) e sulle eventuali conclusioni del curatore, con la conseguenza che solo ove il creditore aderisse - in sede di udienza - alle conclusioni del curatore, si potrebbe parlare di acquiescenza; www.unijuris.it

rilevato inoltre che il giudice delegato nella verifica dei crediti non è neppure vincolato a ritenere esistenti i fatti non contestati, ove l'inesistenza degli stessi emerga da prove legittimamente acquisite al processo; www.unijuris.it

ritenuto - d'altro canto - che il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente – così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza; www.unijuris.it

considerato inoltre che nella fattispecie in esame le conclusioni delle parti non vincolano, anche sotto un diverso profilo il giudice, in quanto non si può neppure parlare di fatti non contestati, essendo l'oggetto del contendere circoscritto alla qualificazione del credito e alla conseguente natura e graduazione del privilegio, tenuto conto che spetta al giudice – una volta indicato dal creditore il titolo del privilegio, nella domanda di insinuazione al passivo- decidere d'ufficio sull'ordine dei privilegi, dato che il rango e la graduazione degli stessi sono determinati per legge;

rilevato, quanto al merito, che il ricorso appare fondato, dato che - come risulta in maniera inequivocabile dalla richiesta della Agenzia delle

www.unijuris.it

Dogane di Udine di data 8.02.2007 – l'amministrazione finanziaria ha recuperato dalla compagnia di assicurazioni, sulla base della polizza fideiussoria prestata, come prescritto dalla legge, in caso di importazioni temporanee, non già diritti doganali, ma l'imposta iva e i relativi interessi per complessive € 45.000,00 sulla importazione temporanea di merce, effettuata dalla società fallita dal Giappone e di cui alle bollette ivi indicate, in quanto tali operazioni non erano state " appurate ", non essendo la merce stata riesportata, essendo pacifico che nel caso di mancata riesportazione delle merci, temporaneamente importate è dovuta l'Iva, ai sensi dell'art 67 e ss. del dpr. n. 633/72 e l'Agenzia ha titolo di escutere la garanzia prestata (v. Polizza x, rilasciata per la temporanea importazione e richiesta di data 8.02.2007, in cui a fianco delle bollette doganali, riportanti il valore della merce, è esposta l'Iva dovuta e gli interessi su tale imposta, per complessive € 45.000,00);

ritenuto pertanto che il ricorso va accolto e che il pagamento delle spese segue la soccombenza; www.unijuris.it

P. Q. M.

accoglie l'opposizione e pertanto ammette la parte ricorrente al passivo del fallimento indicato in premessa, come richiesto in ricorso in opposizione allo stato passivo per € 45.630,84, ex artt. 2752, terzo comma e 2776, terzo comma cod. civ. e 38 dpr. n. 43/73, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi come per legge..

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, di cui € 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali , cna e iva, se dovuta.

Si comunichi.

Udine, li 21.05.2010. .

IL PRESIDENTE rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE

www.unijuris.it